



Legal Newsletter n. 2/2022

Marzo - Aprile

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Business Crisis Law

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property

Labour

ESG

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Concorrenza: recepimento della Direttiva ECN Plus.....	5
<i>Golden power</i> : rafforzati i poteri dello Stato con il Decreto Ucraina.....	6

Business Crisis Law

La composizione negoziata: l'efficacia delle misure protettive del patrimonio alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali.....	7
Codice della Crisi: il decreto correttivo e l'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore disposto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.....	8

Public Sector

Aggiornato il bando tipo ANAC n. 1/2021 per le forniture e i servizi sopra soglia	9
Decreto Ucraina- <i>bis</i> : le novità in materia di contratti pubblici.....	9
Nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza: le (prime) linee guida ANAC.....	9
Linee Guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali.....	10

Governance, Regulatory & Compliance

Reati contro il patrimonio culturale: i nuovi reati presupposto 231.....	11
Uscita progressiva dall'emergenza da Covid-19: quali regole dal 1° maggio 2022 (Confindustria del 30 aprile 2022).....	12

Privacy

Ungheria: multa record nei confronti di una banca da parte dell'Autorità garante ungherese per uso illegale dell'intelligenza artificiale	14
---	----

Intellectual Property

Il Governo approva il DDL di revisione del Codice della Proprietà Industriale.....	15
--	----

Labour

Disposizioni in materia di integrazione salariale introdotte con il Decreto Ucraina.....	16
Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022 in tema di permessi e congedi straordinari	17

ESG

La <i>data protection</i> come pilastro per lo sviluppo sostenibile.....	18
Proposta di Direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.....	19

Corporate & Commercial

Concorrenza: recepimento della Direttiva ECN Plus

Con il **D.Lgs. 30 novembre 2021, n.185**, pubblicato nel S.O. n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che ha rafforzato l'indipendenza e i poteri delle autorità di concorrenza degli Stati membri nel contrasto delle infrazioni antitrust e ha reso più efficace la cooperazione all'interno dell'*European Competition Network* (da cui la denominazione '**Direttiva ECN Plus**').

A seguito dell'attuazione della Direttiva ECN Plus, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) sono legittimate a definire le priorità d'intervento, attribuendo preminenza alle questioni dalle stesse ritenute di maggior rilievo, così da consentire loro di ponderare ed efficientare l'impiego delle risorse nell'espletamento delle attività, con benefici in termini di risultati.

In attuazione alla Direttiva ECN Plus, il decreto legislativo ha introdotto numerose modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, tra cui si segnalano come principali novità:

- **l'ampliamento dei poteri d'indagine** dell'AGCM con (i) la previsione di ispezioni a sorpresa in locali diversi da quelli nei quali si svolge l'attività di impresa, incluse le abitazioni dei soggetti interessati; (ii) la possibilità di convocare in audizione i soggetti che possano essere in possesso di informazioni rilevanti; e (iii) l'espansione delle prove ammissibili nell'ambito dell'indagine;
- **poteri sanzionatori rafforzati** che riconoscono all'AGCM il potere di irrogare (i) un'ammenda fino all'1% del fatturato totale realizzato a livello mondiale qualora l'impresa ostacoli un'ispezione, non fornisca informazioni, o non si presenti in audizione; (ii) una penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero dell'impresa per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alle richieste dell'Autorità; (iii) sanzioni pecuniarie e penalità di mora alle persone fisiche che colposamente o dolosamente ostacolano l'ispezione, forniscano informazioni fuorvianti, omettano di presentarsi all'audizione; (iv) l'adozione di qualsiasi rimedio idoneo a far cessare l'infrazione in essere nei confronti degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **prescrizione per l'irrogazione delle sanzioni con termine a 10 anni**, che si sospende per il tempo in cui il procedimento sia pendente davanti al giudice amministrativo e si interrompe per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alla Commissione Europea e/o a ANC di altri Stati membri;
- **inasprimento delle sanzioni per le associazioni di imprese** attraverso un aumento nel calcolo delle sanzioni. In particolar modo, ogniqualvolta un'associazione d'impresa realizzi un'infrazione, l'AGCM potrà irrogare una sanzione pecuniaria fino al 10% della somma dei fatturati totali a livello mondiale realizzati da ciascun membro attivo sul mercato interessato dalla condotta illegittima, a prescindere dall'effettiva partecipazione della stessa. Rileva, inoltre, a tale riguardo, come ogni membro dell'associazione sia tenuto a provvedere al pagamento dell'ammenda in vece dell'associazione, nel caso in cui quest'ultima non sia solvente, per effetto della responsabilità solidale tra gli associati.

L'introduzione e l'inasprimento delle sanzioni, accompagnato dall'ampliamento dei poteri d'indagine dell'AGCM, mirano da un lato a garantire l'effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e, dall'altro, a indurre le imprese e gli operatori al loro rigoroso rispetto.

Da segnalare, infine, che il decreto legislativo ha introdotto inoltre una serie di novità tese a potenziare la cooperazione tra ANC di diversi Stati membri al fine di garantire un efficientamento delle procedure ed una riduzione delle relative tempistiche.



Golden power: rafforzati i poteri dello Stato con il Decreto Ucraina

Il 21 marzo 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 il **decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21** (c.d. '**Decreto Ucraina**'), contenente al suo interno anche disposizioni volte a rafforzare il regime dei poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*) di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, già oggetto negli ultimi anni di parecchie integrazioni e modificazioni per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza da Covid-19.

Tra le novità introdotte dal Decreto, il cui testo è ora in discussione in Parlamento, si segnalano:

- in materia di **difesa e sicurezza nazionale**, (a) l'**estensione del potere di veto** del Governo a delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità o della disponibilità degli attivi strategici, ricomprendendovi anche quelle che comportino l'assegnazione degli attivi a titolo di garanzia, e, sotto il profilo procedimentale, (b) la previsione della **notifica**, ove possibile, **congiuntamente** alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, con l'obbligo, in ogni caso di trasmettere a quest'ultima un'informativa contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della notifica, affinché la società acquisita possa partecipare al procedimento e presentare eventuali memorie e documenti;
- nei **settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario** (incluso quello creditizio e assicurativo), (a) il **mantenimento**, anche al termine del periodo emergenziale, dell'**obbligo di notifica** degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di **soggetti appartenenti all'Unione europea**, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società target; (b) l'obbligo di notifica degli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al pari al 10% (con valore complessivo dell'investimento pari o superiore ad Euro 1 milione) o che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale; (c) nonché la notifica congiunta;
- la delega al Presidente del Consiglio dei Ministri ad adottare con proprio decreto **misure di semplificazione dei procedimenti**, compresa la presentazione di una **prenotifica** che consenta un vaglio preliminare sulla applicabilità della normativa *golden power* e sulla ammissibilità dell'operazione;
- l'**istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica** in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali;
- la **ridefinizione dei poteri speciali** nel settore dei **servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud** con l'introduzione dell'**obbligo di notificare** su base annua un **piano** contenente un'informativa completa sulle prospettive di sviluppo della rete 5G o sugli ulteriori sistemi o attivi strategici individuati con apposito D.P.C.M. (ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*), nonché ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un quadro dettagliato delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante.

Per limitare la dipendenza dalle aziende legate alla Federazione Russa, il Decreto Ucraina ha previsto anche il **rafforzamento della cybersicurezza** per i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche mediante, tra l'altro, la diversificazione degli acquisiti di determinate categorie di prodotti e servizi sensibili (quali antivirus individuati con Circolare dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).



Business Crisis Law

La composizione negoziata: l'efficacia delle misure protettive del patrimonio alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali

I tribunali di merito, alle prese con l'applicazione pratica della disciplina relativa alla **composizione negoziata della crisi d'impresa**, contenuta nel **decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118**, hanno dato luogo ad interessanti pronunce in tema di efficacia delle misure protettive del patrimonio previste dall'art. 6 dell'innanzi citato decreto-legge. Queste ultime, si rammenta, operano in favore dell'imprenditore in difficoltà, impedendo ai creditori, dal giorno della pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese, di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Nello specifico, è stata affrontata in più pronunce la questione relativa all'ampiezza di tali misure ossia alla determinazione del perimetro applicativo delle medesime.

Sul punto, i tribunali aditi - nonostante un iniziale orientamento più restrittivo secondo cui le misure protettive possono operare solo nei riguardi dei creditori che abbiano avviato un procedimento esecutivo, ovvero che minaccino di avviarlo, mediante notifica dell'atto di precetto (in tal senso **Tribunale di Roma 3 febbraio 2022**) - hanno iniziato ad affermare orientamenti più estensivi, volti ad ampliare il novero dei creditori astrattamente interessati dalle misure protettive in parola.

In particolare, si segnala l'ordinanza del **Tribunale di Milano del 24 febbraio 2022**, nell'ambito della quale viene affermato che non è dirimente la notifica dell'atto di precetto ovvero l'aver avviato azioni esecutive, e che, invece, ai fini dell'applicabilità delle misure protettive, debbano considerarsi quali creditori *"per tipologia o ammontare del credito, appaiano funzionali all'impresa"* e se gli stessi abbiano posto in essere condotte dalle quali evincere una posizione *"antagonista"* rispetto all'imprenditore che conduce le trattative.

Nella fattispecie concreta sottoposta alla disamina del giudice, infatti, nell'ambito del procedimento avviatosi a seguito di ricorso per la conferma delle misure, il ceto bancario costituitosi, pur dichiarandosi disponibile ed interessato a partecipare alla procedura di composizione negoziata della crisi del debitore, ha eccepito l'inapplicabilità nei propri confronti delle misure protettive, sostenendo che le stesse dovessero interessare esclusivamente quei creditori sociali che avessero già avviato, oppure fossero in procinto di avviare, iniziative esecutive.

Secondo il Tribunale di Milano, però, i creditori che possono essere interessati dalle misure protettive di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 118/2021, sono tutti quelli che *"possono assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente"* e quindi, tali da vanificare le trattative in essere in assenza di misure protettive.

Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale di Milano ha ritenuto che possano essere considerati quali indicatori del rischio che vengano concretamente poste in essere siffatte iniziative, le condotte che si sostanzino nel preannunciare azioni di segno contrario rispetto alla protezione richiesta dall'imprenditore, quali le comunicazioni dirette al debitore contenenti l'avviso di prossime azioni di recupero del credito.

Un orientamento ancora più estensivo è stato affermato con ordinanza del **Tribunale di Padova del 25 febbraio 2022**, con la quale sono state confermate le misure protettive richieste dall'imprenditore tanto dei confronti dei *"creditori procedenti"* quanto di *"eventuali ulteriori creditori"*.

In tal modo, dunque, viene sostanzialmente esteso il perimetro dell'efficacia delle misure protettive, consentendo a queste ultime di operare indistintamente nei confronti della generalità dei creditori.



Codice della Crisi: il decreto correttivo e l'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore disposto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

È stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 marzo 2022, lo schema di decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Tra le novità di rilievo rientra la modifica della definizione di crisi, contenuta all'art. 2 del Codice, che viene definita come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*.

La nuova formulazione dell'art. 3 del Codice, invece, prevede i nuovi commi 3 e 4 che contengono specificazioni sulle informazioni che gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono consentire di rilevare per l'individuazione tempestiva della crisi ed indicano quali sono i segnali di allarme da considerare sempre ai fini di tale individuazione.

Inoltre, il decreto correttivo inserisce nel testo del Codice la disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa contenuta nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

Ancora più recentemente, inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, il quale prevede l'**ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del Codice al 15 luglio 2022**.

L'art. 42 del decreto-legge, infatti, modifica l'art. 389 del Codice, sostituendo, al primo comma di tale disposizione, le parole *"16 maggio 2022"* con le parole *"15 luglio 2022"*. Abroga, inoltre, il comma 1-bis dell'art. 389, che prevedeva il differimento al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore del titolo II della Parte prima del Codice dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.



Public Sector

Aggiornato il bando tipo ANAC n. 1/2021 per le forniture e i servizi sopra soglia

L'ANAC ha adeguato il bando tipo n. 1/2021 alle recenti novità introdotte dal Decreto Semplificazioni-*bis* e dal Decreto Sostegni-*ter*.

In particolare, con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, l'ANAC ha inserito nel bando tipo per gli affidamenti di forniture e di servizi sopra soglia delle nuove previsioni in materia di revisione dei prezzi e di pari opportunità e inclusione delle persone con disabilità.

Con riguardo a quest'ultimo punto, per le sole procedure di gara finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal PNC, è stata prevista la causa di esclusione relativa al mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. È stato inoltre aggiunto, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile, una quota di assunzioni pari almeno al 30% delle risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti possono derogare tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione nel bando di gara.

Infine, nel bando tipo l'ANAC ha recepito l'obbligo introdotto dal Decreto Sostegni-*ter* in base al quale, per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei documenti di gara la clausola sulla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici. L'inserimento obbligatorio della clausola sulla revisione dei prezzi che, prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni-*ter*, era facoltativo, ha l'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Decreto Ucraina-*bis*: le novità in materia di contratti pubblici

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni-*ter*, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime a causa della guerra in Ucraina.

Si tratta dell'art. 28 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che dispone:

- in merito alla domanda di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al decreto-legge n. 73/2021, la possibilità per il MIMS di riconoscere, già nelle more delle relative attività di verifica, alla stazione appaltante un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto dalle imprese appaltatrici nelle istanze di compensazione;
- l'incremento di Euro 200 milioni del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche costituito con il decreto-legge n. 76/2020.

Nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza: le (prime) linee guida ANAC

L'ANAC ha approvato le linee guida relative alla prima fase di attuazione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

L'istituzione di un'unica anagrafe delle stazioni appaltanti, già contemplata nel Codice dei contratti pubblici vigente ma mai realizzata, fa parte della più ampia riforma in materia di appalti pubblici e concessioni inclusa negli obiettivi del PNRR.

Il nuovo sistema di qualificazione, finalizzato a realizzare un contenimento della spesa pubblica e una maggiore efficienza delle stazioni appaltanti, sarà pertanto operativo dal momento dell'entrata in vigore della riforma sulla contrattualistica pubblica.

Con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022, l'ANAC ha dato seguito alla prima fase dell'attuazione, a fasi progressive, del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio lo scorso 17 dicembre 2021. In tale sede, l'ANAC ha fornito le prime indicazioni in ordine ai requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, alle informazioni ritenute necessarie per dimostrare il possesso dei requisiti e alle modalità di raccolta di tali informazioni.



In particolare, sono stati individuati i pesi attribuiti a ciascun requisito base, mentre non sono state definite le modalità per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun requisito.

In sintesi, i livelli e i requisiti per la qualificazione hanno ad oggetto l'insieme delle attività che compongono il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro e riguardano la capacità di progettazione delle gare e delle procedure di affidamento e la capacità di verifica sull'esecuzione del relativo contratto.

Secondo il cronoprogramma presentato dall'ANAC - che, come detto, delinea un meccanismo di attuazione a fasi progressive - la versione finale delle linee guida sarà pubblicata entro il 30 settembre 2022 insieme all'individuazione del numero delle stazioni appaltati potenzialmente qualificate.

Linee Guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali

Le Autorità hanno fornito indicazioni operative ed indirizzi interpretativi alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici riguardo all'affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi postali aventi ad oggetto servizi di corrispondenza.

Con la delibera n. 185 del 13 aprile 2022, si sono definiti, in chiave innovativa, i seguenti ambiti:

- **oggetto dell'affidamento e suddivisione in lotti:** la stazione appaltante deve prevedere diverse procedure di selezione ovvero la suddivisione in lotti di un'unica procedura di gara distinguendo i servizi postali (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali) dai servizi di gestione dei servizi postali ossia i servizi precedenti l'invio (elaborazione, composizione dei documenti, stampa e imbustamento) e servizi successivi all'invio (conservazione sostitutiva e archiviazione degli avvisi di ricevimento);
- **definizione dei livelli minimi di copertura del servizio di recapito:** le stazioni appaltanti prevedono un livello minimo di copertura del servizio di recapito che può essere utilizzato come criterio di valutazione delle offerte ovvero come requisito in fase di esecuzione del contratto. Il livello minimo è fissato sulla base dei volumi di corrispondenza risultanti dai flussi storici, distinti per tipologia di prodotto e di destinazione, ovvero in mancanza, dalla quantificazione dei soggetti residenti per comuni o province;
- **informazioni che devono essere presenti nei documenti di gara:** le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara i flussi storici di invio e di destinazione della corrispondenza diversificati per le tipologie di prodotti postali e per le diverse grammature;
- **raggruppamenti temporanei:** in caso di appalto suddiviso in lotti, è consentita la partecipazione dell'operatore economico a più raggruppamenti temporanei salvo che questi concorrano per il medesimo lotto o che l'operatore concorra per il medesimo lotto sia singolarmente che in raggruppamento;
- **criteri di aggiudicazione:** trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, gli appalti aventi ad oggetto servizi postali devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **penali:** l'applicazione della penale deve essere prevista non per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli adempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale significativo, non inferiore a un trimestre.



Governance, Regulatory & Compliance

Reati contro il patrimonio culturale: i nuovi reati presupposto 231

Il 9 marzo 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 la **legge 9 marzo 2022, n. 22** recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*". La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2022.

La legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La riforma interviene sul codice penale, in attuazione del principio della riserva di codice, attraverso l'introduzione del nuovo Titolo VIII-bis, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*". L'intervento ha, da un lato, organicamente collocato all'interno del codice penale tutti i reati precedentemente previsti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e, dall'altro, previsto una serie di 'nuove' fattispecie di reato.

Altra novità importante è l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, con l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/01 degli artt. 25-septiesdecies "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e 25-duodevicies "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

La ragione dell'introduzione delle due nuove fattispecie nel catalogo dei reati presupposto, va ricercata nella volontà del Legislatore di rafforzare la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, anche nell'ambito della operatività degli enti: i destinatari della normativa 231 sono così chiamati ad aggiornare ed implementare il Modello per prevenire il verificarsi anche di questi nuovi illeciti.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli e, specificamente:

— **art. 25-septiesdecies D.Lgs. n. 231/01:** "*Delitti contro il patrimonio culturale*", che prevede in relazione a:

- art. 518-ter c.p. (appropriazione indebita di beni culturali), art. 518-decies c.p. (importazione illecita di beni culturali) e art. 518-undecies c.p. (uscita o esportazione illecite di beni culturali), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 quote;
- art. 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- art. 518-duodecies c.p. (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e art. 518-quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 700 quote;
- art. 518-bis c.p. (furto di beni culturali), art. 518-quater c.p. (ricettazione di beni culturali) e art. 518-octies c.p. (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 900 quote.

Nel caso di condanna per i predetti delitti la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

— **art. 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/01:** "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.



Nei casi di condanna per i predetti delitti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01, per una durata non inferiore a un anno.

Alla luce di quanto ora evidenziato, tale novella legislativa impone a quegli enti - si pensi a case d'asta, gallerie, fondazioni, archivi d'artista e banche - che dispongono (nel senso che custodiscono, trattano la compravendita o autenticano) di patrimoni artistico-culturali, di dotarsi di un Modello organizzativo ovvero, laddove ne fossero già provvisti, di espanderlo comprendendovi anche tali ipotesi di reato.

Tali reati sono astrattamente configurabili anche quando un Ente sia proprietario di immobili soggetti al controllo della sovrintendenza delle belle arti in quanto aventi valore culturale o storico.

Uscita progressiva dall'emergenza da Covid-19: quali regole dal 1° maggio 2022 (Confindustria del 30 aprile 2022)

Il 30 aprile 2022 è stata pubblicata una nota di aggiornamento di Confindustria dal titolo "*Uscita progressiva dall'emergenza da COVID-19: quali regole dal 1 maggio 2022*", attraverso la quale si riporta un aggiornamento della normativa vigente per tentare di dirimere il proliferarsi legislativo e far chiarezza circa la graduale uscita dallo stato di emergenza. Di seguito se ne riporta una breve sintesi.

Il progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 è stato previsto dal **decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24**, recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*", oggi all'esame della Camera dei deputati per la conversione in legge. Alcune delle misure indicate nel decreto-legge n. 24/2022 sono state efficaci però fino al 30 aprile 2022.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine al chiuso, il **Ministro della Salute** ha emesso un'**ordinanza il 28 aprile 2022**, con la quale ha disposto, per alcuni contesti, l'obbligo di indossarle anche dopo il 30 aprile 2022.

La Commissione Affari sociali della Camera ha approvato un emendamento all'art. 10-*quater* del decreto-legge n. 52/2021 - che prevedeva l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso ed in alcune altre situazioni - attraverso il quale è stato prorogato tale obbligo in alcuni contesti al chiuso.

In particolare, per recepire quanto approvato dalla Camera dei deputati, con la già citata ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 - efficace dal 1° maggio e comunque non oltre il 15 giugno 2022 - si è previsto:

- l'obbligo di continuare a indossare i dispositivi di tipo FFP2 per: 1) l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto; 2) gli spettacoli aperti al pubblico e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
- l'obbligo di indossare qualsiasi tipo di mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Pertanto, salvi i casi sopra indicati, a prescindere dalla raccomandazione che riporta l'ordinanza, nei luoghi chiusi non è più obbligatorio indossare le mascherine.

Al riguardo, si ricorda che - salvo casi specifici - i locali aziendali sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico.

Il 29 aprile 2022 il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circolare n. 1 attraverso la quale sono stati forniti importanti chiarimenti riguardo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie del personale pubblico, sottolineando l'assenza di obbligo specifico, seppur ogni amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, deve impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Altra importante novità per la progressiva uscita dallo stato di emergenza, a partire dal 1° maggio 2022 non sarà più obbligatorio possedere ed esibire il *green pass* Covid-19 base per l'accesso ai luoghi di lavoro di cui all'art. 9-*septies* del decreto-legge n. 52/2021 e 4-*quinqies* del decreto-legge n. 44/2021.

In conclusione, salvo quanto previsto:



- dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44/2021 per l'accesso alle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, per il quale è richiesto, fino al 31 dicembre 2022, il *green pass* rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose *booster* oppure il *green pass* rafforzato unitamente al certificato di tampone - molecolare o antigenico - negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'accesso;
- per gli spostamenti da e verso l'estero,

il *green pass*, a decorrere dal 1° maggio 2022, non è più richiesto per l'accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale.



Privacy

Ungheria: multa record nei confronti di una banca da parte dell'Autorità garante ungherese per uso illegale dell'intelligenza artificiale

L'Autorità ungherese per la protezione dei dati (*Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH*) ha recentemente pubblicato il suo report annuale dal quale è emerso un caso in cui l'Autorità medesima ha imposto nei confronti di una banca ungherese la più alta multa registrata fino ad oggi per uso illegale dell'intelligenza artificiale.

Il caso riguarda il trattamento dei dati personali da parte di una banca che attraverso l'utilizzo di un software di elaborazione del segnale vocale basato sull'intelligenza artificiale analizzava automaticamente l'audio registrato delle chiamate del servizio clienti.

Tale software analizzava le chiamate sulla base di una lista di parole chiave e dello stato emotivo del chiamante generando in automatico una classifica di clienti da contattare in via prioritaria.

Gli scopi dell'attività di elaborazione sono stati determinati dalla banca come un semplice controllo di qualità basato su parametri variabili, prevenzione dei reclami e sviluppo dell'efficienza del supporto della loro clientela.

L'Autorità ungherese ha rilevato che l'informativa privacy si riferiva alle attività di trattamento solo in termini generali e nessuna informazione materiale era disponibile per quanto concerneva l'analisi vocale.

L'Autorità, in sede di procedimento, ha sottolineato che l'unica base giuridica legittima per l'attività di trattamento dell'analisi vocale basata sulle emozioni può essere il consenso liberamente dato e informato degli interessati evidenziando che sebbene il Titolare avesse effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e identificato il trattamento ad alto rischio per gli interessati non ha presentato soluzioni sostanziali e misure di sicurezza ottimali per affrontare tali rischi.

L'Autorità, oltre ad imporre una multa record di circa Euro 670 mila (HUF 250 milioni) nei confronti della banca, ha obbligato la stessa a cessare l'attività illegale.



Intellectual Property

Il Governo approva il DDL di revisione del Codice della Proprietà Industriale

Il disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà Industriale, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ponendosi in continuità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un intervento organico di tutela che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di tutela della proprietà industriale, al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.

Tra le novità da evidenziare:

- il rafforzamento della tutela di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti rispetto ai fenomeni imitativi, anche per mezzo dell'introduzione dell'espresso divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
- con riferimento alle invenzioni dei dipendenti pubblici, il nuovo testo dell'art. 65 che recita: *"Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo"*;
- la previsione espressa della possibilità che enti universitari, pubbliche amministrazioni ed istituti di ricerca a cui si fa riferimento nel nuovo art. 65-bis si dotino di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di *"promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese"*;
- l'introduzione della protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere e della priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli in tali fiere;
- con riguardo ai brevetti per invenzione, l'introduzione della possibilità di posticipare il pagamento delle tasse brevettuali riconoscendo però la protezione fin dalla data della presentazione della domanda;
- un rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa del Paese;
- nell'ottica di miglioramento del sistema della Proprietà Industriale, la semplificazione e digitalizzazione con riferimento alle procedure amministrative dinanzi all'ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), con interventi quali: l'efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti una domanda o un brevetto europeo e la soppressione della trascrizione presso l'UIBM, la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM, nonché la semplificazione della procedura di concessione di nuove varietà vegetali;
- nell'ottica di garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale e della specifica lotta alla contraffazione, è prevista l'integrale abrogazione del comma 3 dell'art. 129 secondo cui *"Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima"*, ossia l'eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere.

Il disegno di legge andrà ora al vaglio del Parlamento.



Labour

Disposizioni in materia di integrazione salariale introdotte con il Decreto Ucraina

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 il **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21** con cui sono state introdotte “ *misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”.

Tra le varie, il decreto-legge n. 21/2022 ha introdotto disposizioni anche in favore delle imprese che, per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e non possono più ricorrervi per esaurimento dei limiti di durata.

In particolare, il decreto-legge n. 21/2022 (art. 11), ha previsto che per il 2022:

- (i) i datori di lavoro fruitori dei **trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIG)** - che ne abbiano esaurito il limite di durata previsto dalla normativa generale - **possono godere di un ulteriore periodo di 26 settimane massimo (da fruire entro il 31 dicembre 2022)**;
- (ii) i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti fruitori **dell’assegno di integrazione salariale (Fondi di solidarietà, FIS o Fondo Territoriale delle Province di Trento e Bolzano)** - che ne abbiano esaurito il limite di durata previsto dalla normativa generale - **possono godere di un ulteriore periodo di otto settimane massimo (da fruire entro il 31 dicembre 2022)**.
Occorre segnalare che tale ultimo trattamento non è però riconosciuto a tutte le piccole imprese bensì esclusivamente a quelle con il codice Ateco indicato nell’Allegato I del relativo decreto (i.e. per il settore turismo: alloggio, agenzie e *tour operator*; stabilimenti termali; per il settore della ristorazione: ristorazione su treni e navi; per le attività ricreative: sale giochi e biliardi, altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo), musei, attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, *etc.*).

Per ricorrere a tali ammortizzatori sociali, il decreto-legge n. 21/2022 ha previsto un limite di spesa massimo, rispettivamente, di Euro 150 milioni per i datori di lavoro di cui al punto (i) che precede e di Euro 77,5 milioni per i datori di lavoro di cui al punto (ii) che precede. L’INPS provvederà a monitorare il rispetto dei limiti di spesa fissati per l’anno 2022 con l’impegno a non prendere in considerazione ulteriori domande al raggiungimento di detti limiti.

In aggiunta, il decreto-legge n. 21/2022 (art. 11) ha previsto che i datori di lavoro attivi in determinati settori (e.g. siderurgia, ceramica, legno, automotive, agroindustria - di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A del decreto-legge n. 21/2022) che presentano domanda di integrazione salariale, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022 per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale cui sarebbero generalmente obbligati.

Si attendono indicazioni ministeriali sulla modalità di presentazione delle relative domande per fare richiesta dei relativi trattamenti.



Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022 in tema di permessi e congedi straordinari

L'INPS, con la Circolare 7 marzo 2022, n. 36, ha fornito nuove istruzioni in merito alla concessione dei permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del congedo straordinario di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 per l'assistenza a persone con disabilità grave accertata (i.e. coniuge, familiari, etc.), anche con riferimento alle c.d. unioni civili.

In generale, la legge n. 104/1992 prevede il diritto ad usufruire di **tre giorni di permesso mensili** retribuiti in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini riconosciuti in situazione di disabilità grave, mentre il D.Lgs. n. 151/2001 prevede la concessione di un **congedo straordinario retribuito di due anni**, in favore del coniuge convivente di soggetti con disabilità grave, secondo un ordine stabilito di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio (che va dal coniuge fino ai parenti e agli affini di terzo grado).

Queste disposizioni normative sono state integrate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 che ha parificato i diritti tra i coniugi e i soggetti parte di unioni civili, nonché dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 213/2016, che ha incluso anche il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Tuttavia, tali disposizioni non prevedevano l'estensione di utilizzo dei descritti benefici anche in favore dei parenti dell'altro unito civilmente.

In questo solco si inserisce quindi la Circolare INPS n. 36/2022 che, al fine di evitare discriminazioni, ha inteso ampliare **il novero degli aventi diritto all'ottenimento dei permessi di cui alla legge n. 104/1992** estendendo la possibilità per i lavoratori dipendenti uniti civilmente di prestare assistenza **non solo all'altra parte dell'unione civile bensì anche nei confronti dei relativi parenti** (allo stesso modo, anche i parenti dell'unito civilmente avranno diritto di assistere l'altra parte dell'unione). Tale ragionamento può essere esteso, *mutatis mutandis*, anche alla fruizione del **congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001** secondo l'ordine di priorità meglio precisato nella [Circolare INPS n. 36/2022](#).

Al contrario, con riferimento ai conviventi di fatto restano ferme le istruzioni date con la precedente Circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38: cioè è riconosciuto il diritto di fruire **esclusivamente** dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 (e non anche del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001) per assistere **esclusivamente** l'altro convivente (e non anche i parenti di quest'ultimo).

Per mera completezza espositiva e al fine di evitare fraintendimenti circa la concessione dei predetti benefici, si riporta di seguito la definizione di "*convivenza di fatto*" e di "*parte dell'unione civile*", così come previsto dalle norme in materia:

- per "*conviventi di fatto*" si intendono: "*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile*"¹; e
- per "*unione civile*" si intende la formazione sociale di "*due persone maggiorenni dello stesso sesso [costituita] mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile*"².

L'INPS precisa infatti che, in entrambi i casi sopra indicati, **ai fini della concessione del diritto**, trattandosi di atti registrati nell'archivio dello stato civile e detenuti da altra pubblica Amministrazione, **sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente in fase di formulazione della domanda**.

¹ art. 1, comma 36, legge n. 76/2016.

² art. 1, comma 2, legge n. 76/2016.



ESG

La data protection come pilastro per lo sviluppo sostenibile

Conciliare gli obiettivi di sostenibilità in ambito ambientale, sociale e di *governance* (c.d. fattori ESG) con quello della digitalizzazione rappresenta una delle sfide più rilevanti che le aziende devono e dovranno affrontare in questo decennio. Sebbene apparentemente distinti, questi temi sono strettamente connessi e la loro trattazione non può prescindere da una reciproca considerazione.

Da una parte, infatti, la tecnologia è un elemento strategico per ridurre gli impatti negativi in tema di sostenibilità, ma, dall'altra, la stessa rappresenta un "*rischio di sostenibilità*" che se gestito in modo inconsapevole e poco ponderato potrebbe concretizzarsi in un danno reputazionale e/o finanziario per l'organizzazione, pregiudicando le relazioni con gli *stakeholders*. La transizione digitale dell'imprenditoria deve dunque avvenire implementando buone pratiche che permettano alle organizzazioni di utilizzare i dati e le risorse tecnologiche in modo socialmente, economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente responsabile.

Ciò ha portato all'affermazione e diffusione del concetto di *Corporate Digital Responsibility* (o CDR) - che può essere considerato come una specificazione in chiave digitale della *Corporate Social Responsibility* - che attualmente trova nella protezione dei dati personali uno dei pilastri fondamentali su cui basare la strategia per una transizione tecnologica etica e sostenibile.

In particolare, in materia di *governance*, l'impatto della regolamentazione sulla protezione dei dati personali ha imposto alle organizzazioni, inclusi i giganti del campo tecnologico, di ridisegnare la gestione strategica dei dati personali al fine di garantire le tutele privacy previste dalla normativa europea (in particolare il GDPR) in ottica di *accountability*, la cui disattenzione può portare all'esposizione della società a: (i) rilevanti sanzioni pecuniarie e/o richieste di risarcimento del danno, in grado di compromettere la stabilità finanziaria dell'organizzazione; (ii) e, conseguenti, danni reputazionali con potenziali ripercussioni sulla fiducia posta dagli *stakeholders*.

Il rispetto della normativa sulla privacy, inoltre, ha un impatto diretto sulla dimensione sociale dell'attività societaria, incluso il perseguimento di politiche antidiscriminatorie, di *gender neutrality* e pari opportunità ed il contrasto a *mobbing*, *stalking* e all'illegittimo controllo dei lavoratori a distanza. La *data protection*, da questo punto di vista, oltre a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela dei diritti e delle libertà dei singoli individui, costituisce la condizione imprescindibile su cui sviluppare politiche di inclusione sia all'interno del contesto aziendale, ad esempio nei rapporti con i dipendenti, sia verso l'esterno, nei rapporti con i clienti e, più in generale, le terze parti con cui l'entità si relaziona.

Infine, più recentemente si è evidenziato come la protezione dei dati personali impatti anche rispetto alla tutela dell'ambiente. Si pensi in particolare all'effetto che l'applicazione dei principi di minimizzazione dei processi di elaborazione e, più in generale, dei dati può avere a livello energetico. Com'è noto, infatti, le *server farm* che ospitano i *database* aziendali sono particolarmente energivore e la limitazione dei processi di elaborazione e della quantità di dati memorizzati, nonché la previsione di un periodo di conservazione ragionevole, possono contribuire ad efficientare l'uso delle risorse informatiche.

Un altro aspetto da tenere in considerazione in materia di ambiente, in particolare in ottica di riduzione delle emissioni di CO², è quello della limitazione degli spostamenti dei lavoratori conseguente al ricorso sempre più frequente - anche sulla spinta delle esigenze nate dalla recente emergenza pandemica - a modalità di collaborazione da remoto (es. ambienti di collaborazione virtuale, sistemi di video call, etc.) ed al c.d. *smart working*. Tuttavia, tali applicazioni sono possibili solo previa adozione di modelli che garantiscano la tutela dei diritti e libertà privacy dei dipendenti e dei clienti, sviluppando *working environments* virtuali conformi agli obiettivi ESG.

In conclusione, dalle considerazioni ora effettuate emerge chiaramente la rilevanza del ruolo che la protezione dei dati personali gioca per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ESG.



Tuttavia, il sempre più estensivo impiego di tecnologie ICT, oltre ai vantaggi che porta con sé, espone le organizzazioni a numerosi nuovi rischi. La sfida della digitalizzazione in chiave ESG richiede dunque alle imprese di implementare soluzioni tecnologiche che non si limitino solo a rispettare i precetti normativi, ma che consentano alle imprese di intraprendere un percorso di crescita e sviluppo stabile e duraturo, limitando al contempo il rischio di produrre *outcome* negativi che possano pregiudicare la solidità finanziaria e la reputazione aziendale nei confronti del mercato e degli *stakeholders*.

Proposta di Direttiva per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde

Il 30 marzo 2022, la Commissione europea, all'interno del piano d'azione per l'economia circolare e nel più ampio obiettivo di fare dell'Unione europea il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, ha presentato una proposta di modifica della normativa sulla tutela dei consumatori e, più specificamente, della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE) e di quella sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE).

La proposta di Direttiva mira a contribuire ad un'economia circolare, pulita e verde, mediante una responsabilizzazione dei consumatori nella transizione, permettendo loro di compiere scelte di acquisto consapevoli e rispettose dell'ambiente e, quindi, di contribuire a una maggiore sostenibilità dei consumi, anche mediante il contrasto a pratiche commerciali sleali, come le dichiarazioni ambientali ingannevoli (c.d. "*greenwashing*"), l'obsolescenza precoce dei prodotti e l'uso di marchi di sostenibilità e strumenti di informazione inattendibili e non trasparenti.

La Commissione propone, in particolare, di introdurre una specifica definizione di "*dichiarazione ambientale*" e di considerare ingannevole una pratica commerciale che comporti "*la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio*".

Viene inoltre proposto di introdurre in capo ai produttori l'obbligo di fornire prima dell'acquisto, e in modo chiaro e comprensibile, specifiche informazioni sulla durabilità garantita dei prodotti e sulla loro riparabilità, come la disponibilità di pezzi di ricambio o di un manuale di riparazione. Per i dispositivi intelligenti e i contenuti e servizi digitali viene proposto di informare il consumatore anche in merito agli aggiornamenti del software forniti dal produttore.

All'interno del pacchetto di misure proposte dalla Commissione il 30 marzo scorso si segnala anche la proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili; la proposta di revisione del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) e la nuova strategia dell'Unione per il tessile sostenibile.

Ricordiamo che, lato imprese, il 23 febbraio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di Direttiva riguardante la dovuta diligenza e la sostenibilità delle imprese (c.d. "*Corporate Sustainability Due Diligence*") volta a promuovere un comportamento aziendale responsabile lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Le proposte della Commissione sono ora al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.